Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola ad uso irriguo, chiesta dall'Azienda Agricola Fraschero Vecchio. (pratica n. 000674 - codice utenza TO10630) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 3001 in data 20.5.2025**; Pozz\* Codic\* Univoc\* (L.R. 22/99) **TO-P-00518 e TO-P-00519**.

"Il Dirigente (... omissis ...)

## **DETERMINA**

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Fraschero Vecchio C.F.: / P.IVA: 08198800016, con sede legale in Comune di Carmagnola, via Molinasso n. 50 la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 44.00 di terreno (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) estratta da n. 2 pozzi in Comune di Carnagnola come identificati in premessa (pratica n. **000674** codice utenza **TO10630**);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;
- 8) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);
- 9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

11) di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.LGS. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio. (...omissis)